

Associati

Dott. Giorgio Tassi
Rag. Roberto Tassi
Commercialisti - Revisori Contabili

Collaboratori

Dott.ssa Maria Grazia Rella
Dott.ssa Barbara Scotti
Dott.ssa Chiara Carnazzola
Dott. Luigi Martinelli
Commercialisti - Revisori Contabili

Sondrio, 19 marzo 2012

A tutti i Sigg. Clienti

LORO SEDI

Oggetto: D.L. 16/2012 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”

Il 2 marzo 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 il D.L. 16/2012, si riportano di seguito alcune tra le principali novità:

Spesometro

A decorrere dal 1° gennaio 2012 il così detto “Spesometro” verrà sostituito dal vecchio elenco Clienti-Fornitori. Infatti è stata eliminata la soglia dei 3.000,00 Euro per le operazioni per il quale sussiste l’obbligo di emissione della fattura. Il limite di 3.600,00 Euro (inclusa l’Iva) resta in vigore per le singole operazioni effettuate senza l’obbligo di emissione della fattura.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che questa novità **non riguarderà** gli elenchi del 2011, in SCADENZA IL PROSSIMO 30 APRILE 2012, ma decorrerà dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2012. Quindi per la comunicazione relativa alle operazioni effettuate nel 2011 si dovrà ancora fare riferimento alle regole già utilizzate per lo spesometro relativo all’anno 2010 inviato lo scorso gennaio.

Compensazione del credito Iva senza dichiarazione

Passa da 10.000,00 a **5.000,00 Euro** il limite entro cui è possibile compensare il credito Iva senza aver presentato la dichiarazione. Rimane a 15.000,00 Euro la soglia al supero della quale è richiesta la dichiarazione con visto di conformità. La norma riguarderà le compensazioni effettuate a decorrere dal 1° aprile 2012. Restano confermate le compensazioni sopra soglia effettuate sino al 1° marzo 2012.

Elenchi Black List

Le operazioni attive e passive intercorse con paesi black list dovranno essere comunicate solo se di importo singolarmente superiore a **500,00 Euro**. La norma è immediatamente efficace e scatta a partire dalla comunicazione da presentare entro la fine di marzo (operazioni di febbraio 2012).

Associati

Dott. Giorgio Tassi
Rag. Roberto Tassi
Commercialisti - Revisori Contabili

Collaboratori

Dott.ssa Maria Grazia Rella
Dott.ssa Barbara Scotti
Dott.ssa Chiara Carnazzola
Dott. Luigi Martinelli
Commercialisti - Revisori Contabili

Dichiarazioni d'intento

A partire dalle dichiarazioni d'intento ricevute a febbraio 2012 la comunicazione relativa dovrà essere effettuata entro la prima liquidazione Iva che comprende le forniture effettuate dopo la dichiarazione d'intento (sia per i contribuenti mensili che quelli trimestrali). Ad esempio, una dichiarazione d'intento ricevuta a febbraio per la quale la prima fattura senza Iva è stata emessa a marzo potrà essere comunicata entro il 16 aprile (contribuente mensile) o il 16 maggio (contribuente trimestrale).

Si attendono chiarimenti in merito alla facoltà di inviare comunque anticipatamente le comunicazioni, seguendo il vecchio regime.

Deroga alla soglia dell'utilizzo di contanti in caso di cittadini italiani

L'art. 3 ha introdotto una deroga al limite dell'utilizzo del denaro contante per agevolare il settore turistico che potrebbe essere enormemente danneggiato da tale limitazione.

Infatti, è stata eliminata la soglia dei pagamenti in contanti per:

- imprese operanti nel commercio al dettaglio
- agenzie viaggio

che si trovano a ricevere tali somme da cittadini stranieri.

L'acquirente deve essere una persona fisica con cittadinanza diversa da quella italiana e da quella di uno stato dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e residente al di fuori del territorio italiano.

Per poter usufruire di tale "agevolazione" i venditori dovranno effettuare una comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini stabiliti con provvedimento dal Direttore dell'Agenzia stessa, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del DL 16/2012.

Inoltre dovranno:

- 1-** ottenere una fotocopia del passaporto del cliente straniero;
- 2-** ottenere un'autocertificazione del cliente straniero nella quale lui stesso dichiara di non possedere né la cittadinanza italiana né di uno dei paesi dell'Unione Europea o appartenenti allo Spazio Economico Europeo e che non sia residente in Italia;
- 3-** versare entro il primo giorno feriale successivo a quello dell'operazione il denaro sul proprio conto corrente;
- 4 -** consegnare all'operatore finanziario una copia del passaporto, della fattura, della ricevuta fiscale o scontrino emessi al cliente straniero.

STUDIO TASSI

Associati

Dott. Giorgio Tassi
Rag. Roberto Tassi

Commercialisti - Revisori Contabili

Collaboratori

Dott.ssa Maria Grazia Rella
Dott.ssa Barbara Scotti
Dott.ssa Chiara Carnazzola
Dott. Luigi Martinelli

Commercialisti - Revisori Contabili

Tali adempimenti devono essere rispettati già dalle operazioni effettuate dal 2 marzo. Tuttavia non essendo stato ancora pubblicato il modello di comunicazione dall'Agenzia delle Entrate la comunicazione delle operazioni effettuate tra il 2 marzo e la data di pubblicazione del modello dovrà essere effettuata ex post, entro 15 giorni dalla pubblicazione di tale modello.

=====

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Studio Tassi

Dott. Giorgio Tassi

Rag. Roberto Tassi

Dott.ssa Maria Grazia Rella

Dott.ssa Barbara Scotti

Dott.ssa Chiara Carnazzola

Dott. Luigi Martinelli